



Regolamento per l'attuazione della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.7 del 4 marzo 2025

Sommario

Articolo 1. Fonti normative	1
Articolo 2. Ambito territoriale	1
Articolo 3. Titolo per la raccolta dei funghi	2
Articolo 4. Limiti di raccolta	3
Articolo 5. Modalità di raccolta	3
Articolo 6. Divieti di raccolta	4
Articolo 7. Agevolazioni alla raccolta	4
Articolo 8. Sanzioni amministrative	5
Articolo 9. Introiti	5
Articolo 10. Norme finali	6

Articolo 1. Fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi ai sensi della Legge della Regione Veneto n.23 del 19 agosto 1996 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e della D.G.R. 739/12 "Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 'Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23. 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati'."

Articolo 2. Ambito territoriale

1. Il presente regolamento è valido su tutto il territorio della ex Unione montana della Valle del Boite: Comuni di Valle di Cadore, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Cibiana di Cadore.

Articolo 3. Titolo per la raccolta dei funghi

1. Sono autorizzati alla raccolta di funghi, con le precisazioni di seguito indicate:

- a. **RESIDENTI.** Tutti i soggetti maggiori di 14 anni, residenti nell'ambito territoriale di cui all'art.2, muniti di documento di identità, possono effettuare la raccolta nel limite massimo di 3 Kg al giorno, tutti i giorni della settimana. Non è dovuto alcun contributo per i residenti.
- b. **NON RESIDENTI.** Tutti i soggetti maggiori di 14 anni, non residenti nell'ambito territoriale di cui all'art.2, possono effettuare la raccolta nel limite massimo di 3 Kg al giorno nei giorni di martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali muniti di:
 - documento di identità

→ ricevuta del versamento del contributo ed eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'ospitalità in strutture ricettive oppure in case private o il possesso di seconda casa:

Intervallo temporale	Tariffe	
	turisti giornalieri	turisti alloggiati in strutture del territorio
Giornaliero	€. 12,00	€. 8,00
Settimanale	€. 40,00	€. 20,00
Mensile	€. 70,00	€. 50,00
Annuale*	€. 100,00	€. 75,00

* validità di 12 mesi dal giorno del rilascio

2. Il pagamento del contributo per la raccolta funghi si effettua esclusivamente tramite il sistema pagoPA direttamente "Online" collegandosi al link https://portaleservizi.provincia.belluno.it/portal/servizi/pagamenti/pre_auth

E' inoltre possibile pagare "Offline" stampando l'avviso di pagamento e recandosi, fisicamente o virtualmente, presso uno dei Prestatore di Servizio di Pagamento PSP abilitati (poste, banca o ricevitorie che abbiano attivato il servizio) o mediante il circuito CBILL

3. E' necessario specificare nella causale del versamento i dati del titolare e il giorno di raccolta (in caso di permesso giornaliero) o la settimana (nel caso di permesso settimanale) o il mese (nel caso di permesso mensile) o l'indicazione del permesso annuale.

4. Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta solo se accompagnati da una persona con più di 14 anni e in regola con il versamento del contributo.

5. Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti dei terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

6. Sono esentati dal versamento dal titolo autorizzativo ovvero dal versamento del contributo, i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Al fine di consentire i controlli, i soggetti sopra indicati dovranno dimostrare tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 i titoli che consentono l'esenzione.

Articolo 4. Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)
AMANITA CAESAREA (Ovoli)
BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
CLITOCYBE GEOTROPA
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
POLYPORUS poe caprae
TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
RUSSULA VIRESCENS (verdone)

2. I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La quantità raccolta dai minori di 14 anni concorre a formare il quantitativo raccolto dall'accompagnatore autorizzato.

4. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà o in possesso.

Articolo 5. Modalità di raccolta

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Lo sporoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria degli sporofori fungini di qualsiasi specie.

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 6. Divieti di raccolta

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. Resta salva peraltro la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto. Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tale divieto. La tabellazione è a carico del proprietario.

4. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Articolo 7. Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il versamento del contributo;
- b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;
- c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

- d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini);
- e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti e prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; è vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso;
- f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalità di raccolta;
- g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto .
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedenza, in caso di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
4. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.
5. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

Articolo 8. Introiti

Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative sono trattenute per una quota non superiore al 30% dai Comuni che hanno elevato la sanzione per coprire i costi amministrativi. La rimanente quota deve essere trasferita alla Provincia entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Gli introiti derivanti dal versamento del contributo previsto per avere titolo alla raccolta dei funghi epigei saranno utilizzati per un importo non superiore al 30% per i costi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative legate alla gestione del rilascio dei titoli di raccolta e a quanto previsto dal presente regolamento.

La rimanente quota sarà destinata ad interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Articolo 9. Rinvii

Per quanto non specificato dal presente regolamento si rinvia alle seguenti normative e atti:
- L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 02.05.2012 “Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati”.
- Allegato A DGR n. 739 del 02.05.2012 Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
- L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. Disposizioni esecutive di attuazione.

Articolo 10. Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di adozione ed è soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia.
2. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.